

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 18 dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Ziram», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Ziram» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «Ziram» dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° agosto 2004, in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram, ziram non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2005;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 18 dicembre 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione dell'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Ziram» revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. In allegato al presente decreto è riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva «Ziram» la cui autorizzazione all'immissione in commercio è stata revocata a far data dal 1° febbraio 2005 conformemente a quanto disposto dall'art. 2, comma 3 del decreto ministeriale 18 dicembre 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione e l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti di cui all'art. 1 del presente decreto è consentita fino al 31 luglio 2005, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopra citato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 maggio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI ZIRAM, LE CUI AUTORIZZAZIONI SONO REVOCATE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 18 DICEMBRE 2003

Prodotto	N. reg.	Data reg.	Impresa
STIZIR 90 PB	4456	01/10/81	AGROSOL S.R.L.
BAYCOR ZF	5504	03/10/83	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
COLTAL KONZ	3016	19/04/79	DIACHEM S.P.A.
MICOSIN 90	4002	12/11/80	DIACHEM S.P.A.
ZIRKOL L	11232	04/03/02	EUROCENTRAL COMPANY
FUNVIN ATTIVATO ZIRAM	4227	21/03/81	EUROZOLFI S.R.L.
DRUPAX	4133	20/12/80	GUABER S.P.A.
ZIRKOL	8952	25/10/96	KOLLANT S.P.A.
ZIRAM 90	4670	25/02/82	MARK S.R.L.
STIZIR WG	9776	01/10/98	STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.P.A.
CUMAN L	3303	25/10/79	SYNGENTA CROP PROTECTION S.P.A.

05A05902

DECRETO 31 maggio 2005.

Revoca delle autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni, definite dal decreto del Ministero della salute del 18 dicembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Tiram», nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 18 dicembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/81/CE del 5 settembre 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva «Tiram» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti «Tiram» dovevano presentare al Ministero della salute entro il 1° agosto 2004, in alternativa:

- a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
- b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del sopraccitato decreto;

Visto l'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale 18 dicembre 2003, secondo il quale le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive molinate, tiram, ziram non aventi i requisiti di cui all'art. 1 e all'art. 2, comma 2, del medesimo decreto si intendono revocate a decorrere dal 1° febbraio 2005;